



COMUNE DI MISILMERI

(Città Metropolitana di Palermo)

ORDINANZA SINDACALE

Reg. Ord. N. 22 del 28 MAR. 2019

Tel. 091/8711333-356

<http://www.comuniepoint.it/web/misilmeri/>

OGGETTO: Reitera attivazione di aree di raccolta temporanea e provvisoria dell'Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 D. Lgs. n. 152/2006. Misure straordinarie ed urgenti per garantire il funzionamento e la gestione del servizio di igiene ambientale. Attivazione di aree di raccolta temporanea e provvisoria dei rifiuti differenziati *Ingombranti, Legno, Imballaggi in legno, Sfalci e Ramaglie, Imballaggi in plastica, Imballaggi in vetro, Imballaggi in Carta e Cartone, Carta e Cartone congiunta, R.A.E.E.. Proroga Ordinanza Sindacale n. 71 del 02.10.2018.*

IL SINDACO

Premesso che:

- a seguito delle deliberazioni del C.d.A. del Co.In.R.E.S. ATO 4 nn. 10, 11 e 12 del 23.10.2010 si è preso atto dell'impossibilità del predetto Consorzio a svolgere il servizio di raccolta RSU ed assimilati e si è demandato ai Sindaci dei Comuni costituenti il Consorzio di provvedere, con proprie risorse ed in via d'urgenza, di farsi carico della gestione della raccolta dei rifiuti in città per scongiurare gravi minacce per la salute pubblica;
- con legge regionale finanziaria è stato prescritto il termine di cessazione giuridica degli ATO rifiuti al 30 settembre 2013, con conseguente cessazione dei poteri per la gestione integrata dei rifiuti, che sarebbe passata alle costituende S.R.R. di cui alla legge regionale 09/2010 e ss.mm.ii.;
- è stata costituita, presso l'Assessorato Regionale dell'Economia della Regione Siciliana, la gestione liquidatoria unitaria di cui agli artt. 45 comma 6 della l.r. n. 11/2010 e 19 comma 2 bis della l.r. n. 9/2010 e ss.mm.ii. con la nomina di un Commissario straordinario, a far data dal 01 ottobre 2013 e sino al termine massimo del 15 gennaio 2014;
- nel corso degli anni trascorsi si sono susseguite Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana che hanno di volta in volta reiterato con modificazioni il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana;
- ad oggi non vi sono state le condizioni che hanno consentito il rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti nell'intera Regione Siciliana.

Considerato che con l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 02/Rif. del 28.02.2018 è stato disposto, ai sensi dell'art. 191 comma 4 del D. Lgs. 152/2006, il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti mediante reitera parziale delle Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n. 14/Rif. del 01.12.2017 e n. 15/Rif. del 01.12.2017.

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - "Norme in materia ambientale", ed in particolare la parte IV relativa alla gestione dei rifiuti;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio 8 aprile 2008, così come modificato ed integrato dal D.M. 13 maggio 2009 relativo alla disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;
- la Legge Regionale n. 9 del 08.04.2010 - "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";
- la Disposizione attuativa n. 26 del Presidente della Regione Siciliana del 11 luglio 2016 avente ad oggetto "Piano Straordinario di emergenza per il conferimento dei rifiuti urbani e azioni immediate per l'avvio della raccolta differenziata nel territorio regionale" che all'art. 4, comma 4, dispone che - I Sindaci dei Comuni della Regione Siciliana, per il tramite dei propri uffici tecnici comunali, sono diffidati ad emanare provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, che dispongano l'immediato avvio alle azioni necessarie per definire un "Piano di emergenza della raccolta differenziata", che contenga, in particolare, l'immediato avvio della frazione "secca" riciclabile dei rifiuti urbani (Carta e Cartone, imballaggi in plastica, Vetro e Alluminio), che dovrà svolgersi secondo i tempi e le modalità stabilite dal singolo Comune, con conseguente divieto assoluto di conferimento in discarica della frazione secca da differenziata. Al fine di agevolare l'incremento della raccolta differenziata, i Sindaci, per il tramite dei propri Uffici tecnici comunali, dovranno individuare, se necessario, apposite aree già autorizzate, o da autorizzare anche in via contingibile ed urgente, dotate delle attrezzature necessarie previste dalla normativa vigente di settore per il deposito temporaneo della frazione "secca" da differenziata;
- l'art. 191, comma 1, del D. Lgs. n.152/06 e s.m.i. che stabilisce che "qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente [...] il Sindaco può emettere [...] ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello della salute e dell'ambiente";
- il 3° comma del medesimo art. 191 che stabilisce che "le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali".

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 02/Rif. del 28.02.2018 che testualmente riporta che è "assolutamente necessario adottare tutti gli strumenti utili ai fini di un significativo incremento dell'attuale percentuale di raccolta differenziata".

Visto il comma 3 dell'art. 4 della predetta Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 02/Rif. del 28.02.2018 che obbliga entro il 31 marzo 2018 i Sindaci dei comuni che non svolgono un efficace servizio di Raccolta Differenziata e conseguono basse percentuali di R.D. inferiori alla percentuale minima di legge del 65%, **"a valutare e ad attivare ogni utile azione anche ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2006 e degli artt. nn. 52 e 54 del TUEL per incrementare le percentuali di raccolta differenziata per esempio variando, nella ricorrenza della fattispecie, le modalità di raccolta, con passaggio a quelle di tipo domiciliare porta a porta dismettendo i cassonetti stradali ed attivando i centri comunali di raccolta"**;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione n° 3/Rif. dell'08 marzo 2018, all'art. 2, impone che entro il mese di maggio 2018, si deve raggiungere l'obiettivo minimo del 35% di raccolta differenziata, in modo da contenere i conferimenti in discarica e mitigare l'emergenza in atto dichiarata sul territorio regionale con delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio pubblicata sulla G.U. n. 56 dell'8 marzo 2018;

Visto il comma 6 dell'art. 3 della sopra citata Ordinanza preannuncia la nomina di specifici Commissari ad Acta ai sensi dell'art. 6 della L. 7/2011 per i comuni inadempienti;

Vista l'Ordinanza n. 4/Rif. del 7 giugno 2018 che tra le altre cose, all'art. 3 comma 1,

ribadisce l'obbligo per i comuni di attivare entro il 30 giugno 2018, ogni azione utile, anche ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006 e degli art. 52 e 54 del TUEL, per incrementare le percentuali di raccolta differenziata, per esempio, variando, nella ricorrenza della fattispecie, le modalità di raccolta, con passaggio a quelle di tipo domiciliare porta a porta, dismettendo i cassonetti stradali ed attivando centri comunali di raccolta;

Vista la Deliberazione di G. C. n. 29 del 27 marzo 2018 avente per oggetto "Avvio della raccolta differenziata in urgenza nel centro urbano e nelle periferie. Attuazione dell'ordinanza n. 2/rif. del 28 febbraio 2018. Atto di indirizzo" con cui è stato deliberato di estendere a partire dal 1 giugno 2018 il servizio della raccolta differenziata "porta a porta", già attivata nella frazione di Portella di Mare, al centro urbano, alla frazione di Piano Stoppa e alle altre contrade indicate nell'allegato elenco e nell'allegata planimetria escludendo una minima parte del territorio perché di difficile attivazione;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 44 dell'11 giugno 2018, con la quale si ordina di dare l'avvio operativo del servizio di raccolta con modalità "porta a porta" a partire dal 16 giugno 2018, secondo quanto imposto dalle Ordinanze del Presidente della Regione n. 2/Rif. del 28 febbraio 2018, 3/Rif. dell'08 marzo 2018 e 4/Rif. del 7 giugno 2018 e si incarica il Responsabile dell'Ufficio Tecnico la predisposizione degli atti consequenziali, ivi compresi gli acquisti di attrezzature, il nolo degli automezzi necessari e quant'altro necessario per l'avvio del servizio;

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 47 del 15 giugno 2018;

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 49 del 05 luglio 2018;

Visti gli articoli 50, 54 e 7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Titolo I parte quarta Capo I "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto che l'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006 al comma 2 prevede altresì che "I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:

a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);

e) le misure necessarie ad ottimizzare le firme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, commi 2, lettere c) e d), 3. omissis;

Vista al Regolamento Comunale per la raccolta differenziata approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 17.08.2016;

Considerata la necessità di salvaguardare gli interessi pubblici connessi all'ambiente attraverso una riduzione delle quantità di rifiuti indifferenziati, da attuarsi mediante il rafforzamento dei sistemi per la raccolta differenziata;

Considerata la necessità di perseguire il raggiungimento delle percentuali di Raccolta Differenziata fissate dalle vigenti disposizioni legislative e dalle Ordinanze del Presidente della Regione con la selezione delle varie tipologie di rifiuto;

Ritenuto indispensabile adottare ogni misura utile per ridurre la produzione di rifiuti "indifferenziati e avviare con maggiore intensità l'attività della raccolta differenziata del territorio Comunale;

Considerato che:

- ✓ il Comune di Misilmeri (PA) non dispone di un'area idonea ed adeguata alla vigente normativa, avente funzione di Centro Comunale di Raccolta (C.C.R.);
- ✓ nelle more della realizzazione di un C.C.R. con le caratteristiche di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 8 aprile 2008 e ss.mm.ii., il Comune di Misilmeri (PA), per quanto sopra evidenziato, intende procedere al ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti come suggerito dalla Ordinanza n. 02/Rif. del 28.02.2018, la cui procedura di attuazione è indicata dall'art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute e dell'ambiente nell'ambito del territorio comunale;
- ✓ il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti di cui all'art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. è dettato, nel caso di specie, dalla eccezionale ed urgente necessità di tutelare la salute pubblica e l'ambiente e ciò per il tempo strettamente necessario alla realizzazione di un nuovo centro comunale di raccolta;
- ✓ nelle more dell'esecuzione della succitata struttura non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici né possibili adeguate soluzioni organizzative che consentano di fare fronte all'eccezionale situazione venutasi a determinare, fatto salvo il funzionamento del centro temporaneo di raccolta;
- ✓ senza l'adozione di tale provvisoria misura si determinerebbe un aumento dei rischi legati alla sicurezza ed all'igiene pubblica, facilitandosi il ricorso all'abbandono indiscriminato dei rifiuti o alla commistione degli stessi nella frazione indifferenziata;
- ✓ la messa in funzione di tali Centri di raccolta provvisori e temporanei di C.da Segretaria/Incorvina e Via Longo s.n.c. sono ritenuti da questa Amministrazione strategici ed imprescindibili all'interno della dinamica della raccolta differenziata dei rifiuti urbani per garantire un significativo incremento dell'attuale percentuale di raccolta differenziata;
- ✓ numerosi cittadini lamentano la difficoltà per la dismissione di rifiuti ingombranti e di R.A.E.E. (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche);
- ✓ il protrarsi dell'assenza di un luogo deputato al deposito temporaneo di rifiuti ingombranti e di R.A.E.E. nel territorio comunale potrebbe innescare il verificarsi di fenomeni di deposito incontrollato degli stessi e che ciò è da ritenersi potenziale vettore di inconvenienti di natura igienico-sanitaria;
- ✓ nel territorio comunale, per la carenza di personale e di mezzi a supporto, si sono verificati fenomeni di deposito incontrollato di rifiuti ingombranti e di R.A.E.E. da ritenersi potenziali vettori di inconvenienti igienico-sanitari e che tali fenomeni, costituiscono grave nocimento per la pubblica e privata incolumità;

Preso atto:

- che il/i centro/i Comunale/i di Raccolta temporaneo e provvisorio ha/hanno, dunque, una rilevantissima utilità e necessità di interesse pubblico;
- che il Comune di Misilmeri ha individuato le seguenti aree:

- 1) **Area sita in c.da Incorvina/Segretaria s.n.c. sita lungo la S.P. 76 della frazione di Portella di Mare in corrispondenza del km 2 + 100** per la collocazione di un massimo di n. 3 cassoni scarrabili ove la cittadinanza possa conferire, nei giorni e negli orari stabiliti, le seguenti frazioni merceologiche:
- ✓ Ingombranti (porte, armadi, materassi, divani, letti, reti, mobili, arredi, sedie, tavoli, ecc.) dei rifiuti solidi urbani.
 - ✓ Ingombranti in legno non contenente sostanze pericolose.
 - ✓ Imballaggi in legno.
 - ✓ Sfalci e Ramaglie.
 - ✓ Pneumatici fuori uso.
 - ✓ Abiti usati.
 - ✓ Ferro e metalli.
 - ✓ Plastiche rigide.
- e di un massimo di n. 5 cassoni scarrabili da utilizzare per l'ottimizzazione e l'organizzazione della logistica della raccolta della frazione secca da differenziata (*Carta e Cartone, Plastica, Vetro*) consentendo il travaso da parte degli automezzi satelliti delle frazioni merceologiche intercettate durante la raccolta.
- ✓ Carta e Cartone.
 - ✓ Imballaggi in Carta e Cartone.
 - ✓ Imballaggi in Vetro.
 - ✓ Imballaggi in Plastica.
- 2) **Locale con area di pertinenza sito in via Longo s.n.c. - Foglio di Mappa n. 18/All. A particella n. 3568 -**, per la collocazione e il posizionamento a titolo gratuito da parte del C.d.C. R.A.E.E., degli eventuali contenitori che consentano il raggruppamento e il prelievo dei R.A.E.E. secondo i criteri e le condizioni fissate dal C.d.C. R.A.E.E., a seguito del completamento del processo di iscrizione da parte del Comune di Misilmeri.
- La cittadinanza potrà conferire, nei giorni e negli orari stabiliti, la frazione merceologica R.A.E.E. (Rifiuti elettrici ed elettronici - RAEE - televisori, computer, monitor, stampanti, lampade, neon, elettrodomestici grandi e piccoli come lavatrici, frigoriferi, lavastoviglie, asciugacapelli, tostapane, forni elettrici, condizionatori, telefonini, Batterie o accumulatori (codici CER 200133 e 200134) secondo i raggruppamenti R1, R2, R3, R4 ed R5.**

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., in particolare la parte IV relativa alla gestione dei rifiuti.
- il D.Lgs. n. 151/2005 e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione delle direttive 2002/95/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei R.A.E.E. (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) secondo il seguente raggruppamento definito con D.M. n. 185 del 25 settembre 2007 e ss.mm.ii.
 - ✓ **R1** - Apparecchiature refrigeranti.
 - ✓ **R2** - Grandi bianchi.
 - ✓ **R3** - TV e monitor.
 - ✓ **R4** - PED CE ITC, apparecchiature illuminanti e altro.
 - ✓ **R5** - Sorgenti luminose.
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio 8 aprile 2008, così come modificato ed integrato dal D.M. 13 maggio 2009 relativo alla disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
- l'Accordo di programma Anci - C.d.C. R.A.E.E.

Considerato che:

- questo Comune, oltre a garantire il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei RSU nel territorio comunale, già in essere, attraverso l'impiego di personale Co.In.R.E.S. e di automezzi noleggiati a freddo a seguito di gara aperta intende altresì garantire, con

immediata decorrenza, ai fini ambientali e a tutela della salute pubblica nonché per dare attuazione alle disposizioni di cui alle Ordinanza n. 2/Rif del 28 febbraio 2018 del Presidente della Regione Siciliana e al fine di diminuire progressivamente la loro dispersione riducendo così l'inquinamento, l'attivazione nel territorio Comunale del servizio di ritiro, trasporto e recupero delle seguenti frazioni merceologiche di rifiuto solido urbano:

- ✓ **Ingombranti.**
- ✓ **Legno e Imballaggi in legno.**
- ✓ **R.A.E.E. Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.**
- ✓ **Sfalci e Ramaglie.**
- ✓ **Carta e/o Cartone.**
- ✓ **Imballaggi in Carta e Cartone.**
- ✓ **Imballaggi in Vetro.**
- ✓ **Imballaggi in Plastica.**
- ✓ **Pneumatici fuori uso.**
- ✓ **Abiti usati.**
- ✓ **Ferro e metalli.**
- ✓ **Plastiche rigide.**

- l'individuazione di uno o più punti di raccolta dei rifiuti *Ingombranti, degli Sfalci e Ramaglie* dei R.A.E.E. consentirebbe ai cittadini di conferire personalmente detti rifiuti evitando dunque l'abbandono incontrollato degli stessi;
- ai sensi del D. Lgs. del 25 Luglio 2005 n. 151 e ss.mm.ii. è stato identificato come organo per regolare e coordinare le attività di un sistema multi consortile, istituito dai produttori di A.E.E. (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) il Centro di Coordinamento R.A.E.E. -C.d.C. R.A.E.E.;
- il C.d.C. R.A.E.E. (consorzio con attività esterna, con sede in Milano in Via Ausonio n. 4, regolarmente iscritto al Registro delle Imprese di Milano con n. 05688180966 ed iscritto al R.E.A. di Milano al n. 1841067) - previsto all'art. 13 comma 8 del D. Lgs. n. 151/2005 - è l'organo istituito per garantire l'ottimizzazione delle proprie attività;
- il C.d.C. R.A.E.E. ha firmato l'Accordo di Programma A.N.C.I. in data 18 Luglio 2008 che ha decretato definitivamente la sua piena operatività ovvero di razionalizzare il sistema di raccolta dei R.A.E.E., consentendo il definitivo passaggio di competenze sulla gestione di questa tipologia di rifiuti ai Comuni aderenti al C.d.C. - R.A.E.E.;
- l'Accordo di Programma A.N.C.I. - C.d.C. R.A.E.E. prevede inoltre un "Premio di Efficienza", che viene riconosciuto a quei Comuni/Sottoscrittori che, gestendo consistenti bacini di popolazione, si dimostrano capaci di raggiungere una "soglia minima di buona operatività" (espressa in tonnellate/ritiro);
- il raggiungimento degli obiettivi per lo sviluppo delle raccolte differenziate posti dalla normativa nazionale, dalla programmazione regionale e comunale rispondono ai fini di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e di tutela igienico - sanitaria;
- le Pubbliche Amministrazioni in base alla normativa vigente, hanno l'obbligo sia di predisporre ogni azione di prevenzione/riduzione delle quantità di rifiuti sia di svolgere azioni rivolte alla valorizzazione, studio e introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo recupero di risorse nonché di impegnarsi a raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero dei rifiuti RAEE;
- questa Amministrazione ha sottoscritto ed accettato in tutte le sue parti lo schema di convenzione del C.d.C. R.A.E.E. per l'affidamento del servizio di trasporto e recupero dei rifiuti R.A.E.E.
- questa Amministrazione ha sottoscritto ed accettato in tutte le sue parti gli schemi di convenzione dei consorzi di recupero Co.Re.Pla., Comieco, Co.Re.Ve.

Considerato altresì che:

- alla luce di quanto precede, l'attenta ponderazione dei diversi interessi pubblici che vengono a rilievo nel caso di specie rende evidente il legittimo ed inevitabile ricorso alla temporanea speciale forma di gestione dei rifiuti ex art. 191 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

mediante Ordinanza atta comunque a garantire la miglior forma di tutela della salute e dell'ambiente in concreto realizzabile nel caso di specie;

Visti:

- l'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. che attribuisce ai comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti;
- l'art. 181 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ove è stabilito che *"ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi attraverso il riutilizzo, il riciclo o altre forme di recupero..."*;
- l'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. il quale prescrive ai comuni che l'abbandono ed il deposito incontrollati dei rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati e che è vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- gli artt. 255 e 256 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. che regolamentano il sistema sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono dei rifiuti;
- il D.Lgs. n. 4/2008 e ss.mm.ii. che modifica ed integra il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e il D.Lgs. n. 151/2005 e ss.mm.ii. e che disciplina la raccolta e gestione dei rifiuti R.A.E.E.;
- l'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (sulle Ordinanze contingibili ed urgenti e i Poteri sostitutivi);
- altresì, gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii. che prevedono l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché al fine di prevenire ed eliminare potenziali pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini;
- gli artt. 177 - 178 - 182 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
- la Legge Regionale n. 9/2010 e ss.mm.ii.
- l'Ordinanza n. 2/Rif del 28 febbraio 2018 e le relative disposizioni attuative.

Visto il parere tecnico del Responsabile dell'Area 5 del Comune di Misilmeri prot. n. 13978 del 19.04.2018;

Per tutto quanto sopra espresso,

IL SINDACO

Con i poteri di cui all'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che conferisce allo stesso, qualora si verificano condizioni di urgente necessità, il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti per il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti, pur garantendo un elevato livello della salute e dell'ambiente, ravvisata ed accertata la concorrenza di tutti gli elementi, presupposti e condizioni che giustificano il ricorso al sopra richiamato art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii,

ORDINA

per le regioni meglio precisate in parte narrativa del presente atto e qui richiamate, sussistendo le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in deroga a quanto disposto dal Decreto 8 aprile 2008, recante la *disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, come modificato dal D.M. 13 maggio 2009 e ss.mm.ii., la proroga con integrazioni, dell'Ordinanza n. 71 del 02 ottobre 2018 con effetti a far data dalla scadenza della stessa quale speciale forma di gestione dei rifiuti ex art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per una durata massima di mesi 6, fatte salve eventuali proroghe che si rendessero necessarie, quale speciale forma di gestione dei rifiuti ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., del:

- 1) Centro Comunale di Raccolta dei Rifiuti temporaneo e provvisorio **nell'area sita in c.da Incorvina/Segretaria s.n.c. sita lungo la S.P. 76 della frazione di Portella di Mare in**

corrispondenza del km 2 + 100 mediante collocazione di un massimo di n. 3 cassoni scarrabili utili al conferimento da parte della cittadinanza dei seguenti rifiuti:

- ✓ Ingombranti - C.E.R. 200307.
- ✓ Ingombranti in legno - C.E.R. 200138.
- ✓ Imballaggi in legno - C.E.R. 150103.
- ✓ Sfalci e Ramaglie - C.E.R. 200201.
- ✓ Pneumatici fuori uso - C.E.R. 200160103.
- ✓ Abiti usati - C.E.R. 200110.
- ✓ Ferro e metalli - C.E.R. 200140.
- ✓ Plastiche rigide - C.E.R. 200139.

e di un massimo di n. 5 cassoni scarrabili ove gli automezzi satellite utilizzati per la raccolta possano travasare, prima del trasporto dei cassoni scarrabili, i seguenti rifiuti:

- ✓ Carta e Cartone - C.E.R. 200101.
- ✓ Imballaggi in Carta e Cartone - C.E.R. 150101.
- ✓ Imballaggi in Vetro - C.E.R. 150107.
- ✓ Imballaggi in Plastica - C.E.R. 150102.

La cittadinanza potrà conferire i suddetti rifiuti, dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 10,30;

- 2) Centro Comunale di Raccolta dei Rifiuti **nel locale con area di pertinenza sito in via Longo s.n.c. - Foglio di Mappa n. 18/All. A particella n. 3568 -**, per il conferimento da parte della cittadinanza e per il posizionamento a titolo gratuito da parte del C.d.C. R.A.E.E. degli eventuali contenitori che consentano il raggruppamento e il prelievo dei R.A.E.E. secondo i criteri e le condizioni fissate dal C.d.C. R.A.E.E. a seguito del completamento del processo di iscrizione da parte del Comune di Misilmeri.

La cittadinanza potrà conferire negli orari stabiliti, la frazione merceologica R.A.E.E. (Rifiuti elettrici ed elettronici - RAEE - televisori, computer, monitor, stampanti, lampade, neon, elettrodomestici grandi e piccoli come lavatrici, frigoriferi, lavastoviglie, asciugacapelli, tostapane, forni elettrici, condizionatori, telefonini, Batterie o accumulatori (codici CER 200133 e 200134) secondo le modalità riportate nell'Ordinanza n. 97 del 6 ottobre 2016 e successive ordinanze di proroga), secondo i raggruppamenti R1, R2, R3, R4 e R5 e i seguenti codici C.E.R.:

- ✓ C.E.R. 200123⁽¹⁾ - *Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi.*
- ✓ C.E.R. 200121⁽¹⁾ - *Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio.*
- ✓ C.E.R. 200136 - *Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alla voce 200121, 200123 e 200135 (R.A.E.E.).*
- ✓ C.E.R. 200135⁽¹⁾ - *Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123 contenenti sostanze pericolose.*

- 3) che altre frazioni merceologiche, mediante specifico provvedimento aggiuntivo, potranno aggiungersi, preso atto anche della partecipazione all'iniziativa da parte della cittadinanza.

- 4) di autorizzare il Responsabile dell'Area 5 a provvedere all'attivazione dei seguenti servizi con procedura di urgenza:

- ✓ collocazione dei cassoni scarrabili necessari, conseguente ritiro e trasporto presso l'impianto di recupero individuato dall'Amministrazione;
- ✓ recupero e/o smaltimento dei rifiuti oggetto della presente Ordinanza presso piattaforma/e e/o impianto autorizzato.

- 5) che i siti individuati siano utilizzabili alle seguenti condizioni:

- ✓ il cassone scarrabile (o i cassoni scarrabili) e la/le cesta/e utilizzato/i per la raccolta dei rifiuti dovrà/dovranno essere rimosso/i immediatamente (fatti salvi i tempi tecnici) a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale;
- ✓ non dovranno essere ospitati, a nessun titolo, rifiuti diversi da quelli individuati dalla presente ordinanza;
- ✓ divieto assoluto di deposito, ancorché temporaneo, di materiali putrescibili, odoriferi, contenenti gas potenzialmente tossici o nocivi;
- ✓ in ossequio al pubblico decoro, qualora necessario, dovranno essere realizzati opportuni approntamenti temporanei per celare alla vista i cassoni scarrabili,

- ovvero, ove si raggiungesse medesimo risultato, utilizzando cassoni a cielo chiuso o adeguatamente coperti con teli.
- ✓ considerata la provvisorietà e la temporaneità dei siti individuati, ciascuna frazione merceologica di rifiuti depositati dovrà, in ogni caso, essere avviata a recupero entro 15 giorni.
 - 6) è vietato l'abbandono sul suolo di qualsiasi tipologia di rifiuto.
 - 7) la cittadinanza è tenuta al rispetto della presente ordinanza. I trasgressori saranno puniti, con le sanzioni previste dall'art. 255, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ovvero, per i comportamenti non sanzionati dalla norma testé citata, con la sanzione prevista dall'art. 7 bis, comma 1 bis, del D.Lgs. 267/2000 che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro per la violazione di ordinanze adottate dal Sindaco.
 - 8) dare incarico al responsabile dell'Area 5 di porre in essere gli atti gestionali utili a rendere esecutiva la presente Ordinanza mediante procedure di urgenza e tempestività.

AVVERTE

- che, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione della presente, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia o Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dallo stesso termine.

DISPONE


- la proroga con integrazioni, dell'Ordinanza n. 71 del 02 ottobre 2018 con effetti a far data dalla scadenza della stessa quale speciale forma di gestione dei rifiuti ex art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per una durata massima di mesi 6, fatte salve eventuali proroghe che si rendessero necessarie, quale speciale forma di gestione dei rifiuti ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- che l'ufficio di Tecnico provveda che la presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio del Comune, pubblicata sul sito internet, portata a conoscenza della cittadinanza attraverso i mezzi di comunicazione ed inviata al Responsabile del Settore Tecnico, Finanziario nonché al Locale Comando di Polizia Municipale, ai quali è demandato il compito di far osservare la presente ordinanza;
- che la presente ordinanza in copia andrà inviata entro e non oltre gg. 3 (tre) da oggi al:
 - * Presidente del Consiglio dei Ministri;
 - * Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
 - * Ministro della Salute;
 - * Ministro delle Attività Produttive;
 - * Presidente della Regione Siciliana;
 - * Prefetto di Palermo;
 - * Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità;
 - * Dipartimento Regionale Rifiuti e Acque;
 - * Ufficio speciale per il monitoraggio e l'attuazione delle azioni previste nelle Ordinanze n. 5/Rif del 7 giugno 2016 e n. 6;
 - * Commissario Straordinario del Co.In.R.E.S. ATO PA4 in liquidazione;
 - * S.R.R. "Palermo Provincia Ovest";
 - * Stazione Carabinieri di Misilmeri;
 - * ASP PALERMO n. 6 - Azienda Sanitaria Provinciale Dipartimento di Prevenzione Medico Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
 - * ARPA - Palermo;
 - * "Centro di Coordinamento R.A.E.E.", con sede in Milano, Via Ausonio n. 4 preposto al servizio di ritiro dei RAEE;

* Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori con sede operativa in Cinisello Balsamo, Via M Viganò de Vizzi 93/95.

- È compito di tutte le forze dell'ordine farla rispettare.

Misilmeri li,

IL RESPONSABILE DELL'AREA 5

(Geom. Rosalino Raffa)




IL SINDACO
Rosalia Stadarelli
(Dott.ssa Rosalia Stadarelli)